

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente Aziendale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Dott. Graziano Fedato
Esperto Contabile
Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista

Dott.ssa Paola Ongarato
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Circolare n. 9 / 2022

Castelfranco Veneto, 11 febbraio 2022

Spett.li

CLIENTI

Il reverse charge elettronico

Il **reverse charge** (o **inversione contabile**) è uno speciale meccanismo tale per cui, in deroga alle regole ordinarie del sistema dell'IVA, il debitore d'imposta è il cessionario o committente dell'operazione.

Quest'ultimo soggetto è tenuto ad assolvere gli obblighi che sorgono ai fini impositivi.

Esso è assolto secondo le **due diverse modalità**:

- **INTEGRAZIONE** della fattura ricevuta;
- emissione di **AUTOFATTURA**.

Nella prassi, si individuano due tipologie di reverse charge:

- reverse charge **ESTERNO**;
- reverse charge **INTERNO**.

INVERSIONE CONTABILE – REVERSE CHARGE (ESTERNO)

A norma del richiamato art. 17 co. 2 del DPR 633/72, il meccanismo dell'inversione contabile o reverse charge si rende applicabile a tutte le **cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato** nei confronti di un soggetto passivo stabilito. Quest'ultimo, in qualità di debitore dell'imposta è tenuto ad assolvere il tributo secondo due modalità differenti a seconda che il fornitore sia o meno un soggetto comunitario e più in particolare:

- mediante **integrazione** della fattura ricevuta dal fornitore, qualora questo sia un soggetto stabilito in un altro Stato **UE**;
- mediante emissione di **autofattura** laddove il fornitore sia un soggetto stabilito in uno Stato **extra-UE**.

INTEGRAZIONE → UE
AUTOFATTURA → EXTRA - UE

A - inversione contabile per acquisti di beni e servizi da soggetti UE

Il cedente/prestatore UE emette una fattura senza indicazione dell'imposta e, una volta ricevuta dal cessionario/committente, dovrà essere integrata con l'indicazione dell'aliquota IVA e della relativa imposta.

Sarà possibile effettuare tale procedura attraverso la generazione di un *file* XML con codice:

- **TD17** → **Integrazione servizi intracomunitari ricevuti**
ovvero
- **TD18** → **Integrazione per acquisto di beni intracomunitari**
ovvero
- **TD19** → **Integrazione per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72**
(es. acquisto di beni - già presenti in Italia - da soggetto non residenti ue identificati o con rappresentante fiscale italiano)

Termini di integrazione e registrazione

La procedura di integrazione deve essere effettuata entro i termini prescritti dagli artt. 46 e 47 del DL 331/93, a cui lo stesso art. 17 co. 2 del DPR 633/72 rinvia.

L'acquirente nazionale deve integrare e annotare la fattura nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del DPR 633/72 (registro vendite/corrispettivi) **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura emessa dal fornitore comunitario e con riferimento al mese precedente.**

L'annotazione del medesimo documento nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del DPR 633/72 consente l'esercizio del diritto alla detrazione secondo le disposizioni di cui agli artt. 19 ss. del DPR 633/72.

ACQUISTO DI BENI/SERVIZI DA SOGGETTI UE



**INTEGRAZIONE E ANNOTAZIONE NEL REGISTRO VENDITE
ENTRO IL GIORNO 15 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI RICEZIONE DELLA
FATTURA EMESSA DAL FORNITORE COMUNITARIO E CON RIFERIMENTO AL
MESE PRECEDENTE**

Mancata ricezione della fattura intracomunitaria

Il cessionario nazionale di un acquisto intracomunitario che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere un'autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione in unico esemplare, in luogo della fattura del fornitore.

B - inversione contabile per acquisti di beni e servizi da soggetti extra-ue

In caso di acquisto da soggetto stabilito fuori dal territorio UE, il cessionario/committente dovrà emettere un'autofattura in un unico esemplare ai sensi dell'art. 21 co. 5 e 6-ter del

DPR 633/72 nel rispetto altresì delle disposizioni di cui all'art. 21 co. 2 del medesimo decreto.

Tale procedura può essere effettuata elettronicamente attraverso la generazione di un *file* XML con codice:

- **TD17** → **autofattura servizi ricevuti extra UE**
ovvero
- **TD19** → **autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72**
(es. acquisto di beni - già presenti in Italia - da soggetto non residenti extra ue identificati o con rappresentante fiscale italiano)

Il documento verrà recapitato al solo cessionario/committente, soggetto tenuto all'emissione dell'autofattura e sarà utilizzato dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito della predisposizione dei documenti precompilati IVA.

Termini di emissione e registrazione

L'autofattura deve essere emessa nei termini indicati all'art. 21 co. 4 del DPR 633/72 e in particolare:

- entro il **dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione** nel caso di acquisto di beni mobili o immobili presenti nel territorio dello Stato ovvero per le prestazioni di servizi non "generiche" rilevanti in Italia;
- entro il **giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** nelle ipotesi di prestazioni di servizi "generiche" ricevute (art. 21 co. 4 lett. d) del DPR 633/72).

L'annotazione del documento emesso deve essere effettuata nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del DPR 633/72 entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione nonché, ai fini della detrazione, nel registro di cui all'art. 25 del DPR 633/72, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 19 ss. dello stesso decreto.



INVERSIONE CONTABILE – REVERSE CHARGE (INTERNO)

Con il termine *reverse charge* "interno" ci si riferisce alle:

- cessione di rottami, cascami e altri materiali di recupero (es: pallet recuperati)
- cessioni di oro e argento puro
- prestazioni di servizi in subappalto nel settore dell'edilizia
- cessioni di fabbricati strumentali
- cessioni di telefoni cellulari effettuate nella fase distributiva
- cessioni di prodotti elettronici (console da gioco, tablet, PC e laptop, ecc.) effettuate nella fase distributiva
- prestazioni di servizi rese nel comparto edile e settori connessi
- cessioni nel settore energetico.

NOTA BENE:

Secondo gli ultimi chiarimenti, per queste operazioni **non è prevista, ad oggi, l'obbligatorietà** dell'emissione di autofattura elettronica per adempiere all'integrazione, ma in previsione dell'intento dell'Agenzia delle Entrate di giungere alla compilazione dei registri iva "precompilati" da mettere a disposizione del contribuente e della dematerializzazione dei documenti, **si consiglia di implementare le procedure di autofatturazione elettronica per tutte le operazioni in reverse charge, siano esse estere o interne.**

Inoltre, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento (l'autofattura) verrà portato automaticamente in conservazione", è quindi potrebbe essere un buon modo di automatizzare la gestione di queste casistiche.

L'integrazione del documento avverrà, in questo caso, attraverso la generazione di un file XML con codice **TD16** ("Integrazione fattura da reverse charge interno").

Termini di emissione e registrazione

La procedura di integrazione deve essere effettuata entro i termini prescritti dall'art. 17 co. 5 del DPR 633/72, secondo cui la fattura ricevuta deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del DPR 633/72:

- **entro il mese di ricevimento**, ovvero
- **successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.**

Il documento è annotato, ai fini della detrazione, anche nel registro degli acquisti (art. 25 del DPR 633/72).

NOTA BENE:

Nella Guida alla Compilazione delle Fatture Elettroniche, l'Agenzia delle Entrate specifica che:

Nel campo 2.1.1.3 della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione della fattura in reverse charge o

comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore.

Si consiglia quindi di inserire come data ricezione, l'ultimo giorno del mese di ricezione quindi ad. esempio:

fattura datata 10.01.2022 → ricevuta il 22.01.2022 → data campo 2.1.1.3: 31.01.2022

oppure

fattura datata 27.01.2022 → ricevuta il 05.02.2022 → data campo 2.1.1.3: 28.02.2022

ACQUISTO DI SERVIZI REVERSE CHARGE INTERNO



**INTEGRAZIONE E ANNOTAZIONE NEL REGISTRO VENDITE
ENTRO IL MESE DI RICEVIMENTO
OVVERO**

**SUCCESSIVAMENTE, MA COMUNQUE ENTRO 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO E
CON RIFERIMENTO AL RELATIVO MESE**

Mancata ricezione della fattura in reverse charge interno

La ricezione delle fatture elettroniche in reverse charge può differire al massimo di tre mesi. Il mancato ricevimento della fattura entro tale periodo impone al contribuente di regolarizzare l'operazione entro il mese successivo, mediante l'emissione di un'autofattura ai sensi dell'art. 6 comma 8 e 9-bis D.Lgs. 471/97.

Argomenti comuni al reverse charge sia esterno che interno

➤ Si precisa che qualora chi riceve la fattura volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD16, TD17, TD18 e TD19 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>;

➤ Poiché per i documenti di tipo TD17/TD18/TD19 devono essere indicati nel campo del destinatario (cessionario/committente) i dati del soggetto che effettua l'integrazione o emette l'autofattura, tali documenti saranno, a seguire, recapitati dallo Sdi allo stesso soggetto passivo che li ha emessi.

Le procedure software potranno riacquisirli, anche se, in realtà, si tratta esattamente degli stessi documenti, ma soprattutto acquisirne le correlate ricevute di ricezione di tipo MT, e collegarle al documento di acquisto da cui si era originato il documento elettronico.

L'abolizione dell'esterometro e l'obbligo della fattura elettronica

Come noto, i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio e il formato del file fattura elettronica, **a partire dalle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022.**

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

Così come disposto dall'art. 1, comma 1103, Legge di Bilancio 2021, i termini **per le operazioni attive e passive risultano differenziati**, in particolare:

- per le **operazioni attive**, la trasmissione è effettuata **entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi**;
- per le **operazioni passive**, la **trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.**

Stante la novità del tema e sussistendo molteplici casistiche di reverse charge esterno con scadenze di integrazione ed autofatturazione differenti (che variano dai 12 ai 15 giorni successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione), lo Studio consiglia, nel caso di adozione facoltativa del reverse charge elettronico per gli acquisti, di spedire il documento tramite SDI il prima possibile e quindi, in via prudenziale, entro i 12 gg successivi al mese di ricevimento del documento o di effettuazione dell'operazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati